



---

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

482<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
giovedì 9 luglio 2015

Presidenza della vice presidente Fedeli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 5-6

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 7-39

**I N D I C E**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 7
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 5	Nuova assegnazione . . . . .	8
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015 . . . . .</b>	6	<b>ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE EUROPEA</b>	
<i>ALLEGATO B</i>		Deferimento a Commissioni permanenti . . . . .	8
<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . .</b>	7	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI</b>	
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE</b>		Apposizione di nuove firme a interpellanze . . . . .	9
Presentazione di relazioni . . . . .	7	Mozioni . . . . .	9
		Interrogazioni . . . . .	17
		Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	39
		Ritiro di interrogazioni . . . . .	39

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).  
Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. A seguito della sopravvenuta indisponibilità del Ministro dell'ambiente, per causa non riconducibile alla sua volontà, la prevista seduta di *question time* non avrà luogo.

### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 14 luglio 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1993) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 16,03*).

## Allegato B

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fissore, Giacobbe, Maran, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pignedoli, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per partecipare ad un incontro internazionale.

### **Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV, n. 8-A*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Bignami Laura

Disposizioni per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (1998) (presentato in data 08/7/2015);

senatori Torrisi Salvatore, Pagano Pippo

Modifiche all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche (1999) (presentato in data 07/7/2015);

senatori Mirabelli Franco, De Biasi Emilia Grazia, Marino Mauro Maria, Amati Silvana, Astorre Bruno, Borioli Daniele Gaetano, Caleo Massimo, Cantini Laura, Fabbri Camilla, Mattesini Donella, Orru' Pamela Giacomina, Pezzopane Stefania, Rossi Gianluca, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Tomaselli Salvatore, Vaccari Stefano, Manassero Patrizia, Di Giorgi Rosa Maria, Dirindin Nerina, Valdinosi Mara  
Disposizioni in materia di riordino dei giochi (2000)  
(presentato in data 07/7/2015).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*Commissioni 2ª e 6ª riunite  
in sede referente*

sen. Cassano Massimo, sen. Iurlaro Pietro

Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa (556)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)  
(assegnato in data 09/07/2015);

*Commissioni 2ª e 6ª riunite  
in sede referente*

sen. Tremonti Giulio, sen. Naccarato Paolo

Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro (718)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)  
(assegnato in data 09/07/2015).

### **Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 4 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti trasmessi dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM (2015) 145 definitivo) (Atto comunitario n. 71), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione «Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE» (COM (2015) 179 definitivo) (Atto comunitario n. 72), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª;



relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Relazione 2014 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM (2015) 191 definitivo) (Atto comunitario n. 73), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenzia europea della sicurezza» (COM (2015) 185 definitivo) (Atto comunitario n. 74), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento» (COM (2015) 302 definitivo) (Atto comunitario n. 75), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili» (COM (2015) 293 definitivo) (Atto comunitario n. 76), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti (COM (2015) 313 definitivo) (Atto comunitario n. 77), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

### **Interpellanze, apposizione di nuove firme**

La senatrice De Petris e il senatore Compagnone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00290 del senatore Cioffi ed altri.

### **Mozioni**

PUGLIA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, TAVERNA, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI, MORRA, MONTEVECCHI, MARTON, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, LEZZI, GAETTI, FUCKSIA, FATTORI, ENDRIZZI, DONNO, CIAMPOLILLO, CATALFO, BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO, BERTOROTTA, AIROLA, CASTALDI, GIROTTO. – Il Senato,

premesso che:

il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri risulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo. Negli ultimi anni il settore è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare. È opinione diffusa che il mercato assicurativo, ed in particolare il mercato della RC auto, presenti serie criticità;

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha concluso il 22 febbraio 2013 un'indagine conoscitiva relativa allo studio delle procedure di risarcimento diretto e all'analisi assetti concorrenziali del settore RC auto (IC42). L'indagine, avviata nel maggio 2010, aveva lo scopo di indagare l'efficacia in termini concorrenziali dell'introduzione della nuova disciplina di risarcimento diretto del sinistro e di indagare gli assetti concorrenziali del settore. L'indagine evidenziava, tra l'altro, come il confronto internazionale mostri che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei. Considerando, infatti, il livello dei premi si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superiori quello tedesco dell'80 per cento circa e quello olandese di quasi il 70 per cento; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di trasporto in Italia nel periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della «zona Euro» e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

con riguardo al confronto internazionale, risulta opportuno evidenziare che, il 25 giugno 2015, in sede di audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge A.C. 3012 recante «Legge annuale per il mercato e l'economia», il consigliere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), professor Riccardo Cesari, ha affermato: «in una recente analisi su dati 2008-2012, il premio medio puro r.c. auto è risultato di 135 euro sopra la media europea (329 euro contro 194 euro) mentre il premio medio di tariffa (401 euro), comprensivo di carichi e margini, superava di ben 180 euro la media europea»;

si mettevano in luce, inoltre, numerosi ostacoli alla mobilità degli assicurati sia di natura informativa che di natura non informativa. Per altro verso, si sottolineava come le politiche di contenimento dei costi (per i risarcimenti) dei sinistri adottate dalle compagnie non sembrassero garantire il raggiungimento di livelli adeguati di efficienza produttiva;

in particolare, dall'indagine, svolta su un campione rappresentativo dell'82 per cento del mercato e delle polizze effettivamente pagate, emerge che: «i premi per la RC Auto sono cresciuti sull'arco temporale analizzato a tassi piuttosto significativi per quasi tutti i profili di assicurato e in larga parte degli ambiti provinciali considerati nell'indagine, sia per i maschi che per le femmine»;

i pensionati con vetture di piccola cilindrata, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con i motocicli sono stati identificati come le categorie di assicurati per le quali i premi sono aumentati in gran parte delle province incluse nel campione analizzato. Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud Italia; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia;

il documento conclusivo riferiva che: «le compagnie oggetto di indagine mostrano una certa capacità di aumentare i premi. Si riscontrano, infatti, punte di aumento dei premi in un anno che hanno raggiunto anche

il 35-40%, come è avvenuto per l'assicurazione dei motocicli, e nell'ordine del 10-30% per i rimanenti profili di assicurato. Gli aumenti (massimi) dei premi in un anno hanno superato il 10% in numerosi ambiti provinciali e per diversi profili di assicurato, tra i quali si richiamano i motocicli e le autovetture per i pensionati e i neopatentati. Considerando i singoli profili di assicurati per ciascuna provincia, il Centro-Sud Italia appare interessato da tale fenomeno in maniera più significativa rispetto al Nord Italia»;

anche dati più recenti conducono a risultati simili. L'Osservatorio Prezzi e Tariffe di «Cittadinanzattiva», mediante l'utilizzo del «tuopreventivatore», disponibile sul sito dell'IVASS, a fine ottobre 2014, ha reso noto che: «A livello geografico, le tariffe sono mediamente più alte al Sud, sia per la categoria "adulto" che per quella "ragazzo": nella categoria adulto si va dai 713 € del Sud ai 660 € del Centro e ai 492 € del Nord; per la categoria ragazzo si va dai 2.893 € del Sud ai 2.812 € del Centro e ai 2.388 € del Nord. Fra le regioni, per gli adulti, la RC auto più cara si registra in Campania (in media 958 €), seguita dalla Puglia (875 €) e dalla Calabria (828 €); per i giovani, svetta la Puglia con la tariffa media più cara, di 3.275 €, seguita dalla Campania (3.230 €) e dalla Calabria (3.106 €). Notevoli le differenze nella stessa regione: nella categoria adulto le più marcate sono fra le province campane, dove a Napoli si pagano in media 1.292 €, mentre a Benevento ne pagano 686 €; per i neopatentati, in Toscana si va invece dai 3.220 € di Massa Carrara ai 2.312 € di Siena»;

l'effetto delle disuguaglianze tariffarie riportate si riflette, inoltre, sulla ormai allarmante situazione di scopertura assicurativa e violazione dell'obbligo di contrarre per la circolazione dei veicoli a motore. Secondo i dati dell'Ania, resi noti all'inizio di luglio 2015, sono 3,9 milioni le auto senza «copertura» nel 2014, l'8,7 per cento di quelle circolanti, in progressivo e preoccupante innalzamento rispetto ai 3,5 milioni nel 2013 e ai 3,1 milioni nel 2012. La quota di auto che circola senza copertura assicurativa è pari al 13,5 per cento al Sud, all'8,5 per cento al Centro e al 6,2 per cento al Nord;

con riguardo alla problematica segnalata, occorre però anche evidenziare che ci sono compagnie assicurative inadempienti, ovvero che eludono l'obbligo di contrarre, specie nelle regioni del Mezzogiorno, e che altrettanto spesso propongono premi assicurativi altissimi proprio per far desistere il potenziale cliente dallo stipulare il contratto. È opportuno ricordare che in Francia, un organo, denominato Bureau central de tarification, in caso di rifiuto da parte dell'assicuratore e su richiesta del contraente, ridetermina l'ammontare del premio in misura equa senza che la compagnia possa declinare nuovamente la richiesta. La Spagna, invece, ha istituito un ente di diritto pubblico, il Consorcio de compensation de seguros, che in caso di diniego dell'impresa, al termine di un particolare procedimento, può accollarsi i rischi di cui siano portatori quei soggetti che non abbiano reperito una compagnia disposta ad assicurarli;

rilevato che:

tali disuguaglianze avevano indotto il legislatore ad introdurre, ad opera del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, norme volte a contribuire, specialmente nelle regioni meridionali del Paese, al ripristino delle condizioni necessarie per il pieno esplicarsi degli effetti positivi di un sistema realmente concorrenziale;

in particolare, l'articolo 32, comma *3-quinquies* del decreto-legge, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, prevede che: «Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte». Era evidente, già in sede di conversione del decreto-legge, che la norma, così come formulata, non potesse introdurre novità di grande rilievo per la tutela di tutti i cittadini, sebbene lo scopo apertamente perseguito fosse quello di eliminare qualsivoglia discriminazione tariffaria basata su criteri geografici, aprendo quindi la strada ad una tariffa unica nazionale per la prima classe;

successivamente, però, l'Isvap (ora IVASS) evidenziò che la norma risultava di non facile interpretazione: il principale dubbio riguardava la portata delle condizioni «oggettive» che possono giustificare offerte non identiche e in particolare se tra tali condizioni rientrino le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

il Ministero dello sviluppo economico, intervenendo con una nota sull'interpretazione della norma, ha archiviato definitivamente la possibilità per i cittadini di alcune regioni d'Italia di essere soggetti all'imposizione di una tariffa più equa e non discriminatoria e ha vanificato la portata della norma contenuta nel decreto-legge, schierandosi a fianco delle compagnie assicurative e mortificando i diritti dei cittadini consumatori, in particolare di quelli rientranti nella migliore classe di merito;

il Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi all'introduzione di una tariffa unica nazionale nel territorio italiano, non ha, però, mancato di rimarcare come la norma stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'individuazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

a distanza ormai di 3 anni, occorre constatare che non si è provveduto ad adottare alcuna misura in termini di maggiore trasparenza da parte delle imprese di assicurazione nei criteri preposti alla fissazione di tariffe fortemente differenziate sul territorio nazionale, né tanto meno si è proceduto a dare vita a meccanismi capaci di premiare gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

considerato che:

le conclusioni e le proposte dell'indagine dell'AGCM citata sono sostanzialmente riprese nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014. L'Autorità ha rilevato la necessità di sostenere il contrasto alle frodi, al fine di contenere la dinamica dei costi e delle tariffe RC Auto, mediante

il ricorso, tra le altre misure individuate, agli interventi per un efficace contrasto al fenomeno delle frodi assicurative. L'Autorità ha altresì evidenziato che alla scarsa mobilità della clientela concorre inoltre la mancata certezza circa la correlazione del premio con la classe di merito assegnata;

il 24 giugno 2015, in sede di audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge A.C. 3012, il presidente dell'AGCM ha affermato: «le misure proposte dall'Autorità erano volte a rompere il circolo vizioso tra aumento dei costi e aumento dei premi che caratterizza il settore RC Auto in Italia. Un mercato nel quale le compagnie assicurative sono disposte ad operare in maniera inefficiente sapendo che i maggiori costi possono essere recuperati attraverso maggiori premi non è un mercato sano. Il sistema deve essere in grado di ridurre gli sprechi, spesso connessi all'esistenza di vere e proprie frodi, e di assicurare che la riduzione degli sprechi vada a beneficio degli utenti sotto forma di premi più bassi. I consumatori – di fatto quelli "onesti" – che accettano volontariamente alcune condizioni che contribuiscono all'efficienza del sistema devono poter godere di sconti significativi sulle polizze. Devono ridursi gli ostacoli alla mobilità dei consumatori: più strumenti di confronto (anche online) e maggiori certezze sui risparmi in casi di cambio di compagnia assicurativa»;

la tesi sostenuta da anni dalle società di assicurazione per spiegare perché l'Italia sia il Paese dalle tariffe più alte nel confronto internazionale è, come sostenuto anche dall'IVASS durante la presentazione del Rapporto annuale, «la abnorme presenza di frodi perpetrate ai danni delle compagnie da una minoranza, cospicua e aggressiva, di assicurati»;

tale orientamento emerge anche nel provvedimento presentato presso la Camera dei deputati in materia di concorrenza, in cui si prevede che la riduzione dei premi RC auto (da tutti auspicata) sia comunque legata solo ed esclusivamente alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole contrattuali e non da un reale sforzo da parte delle compagnie di assicurazione di rendere più efficiente e concorrenziale il mercato. Come sostenuto dall'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana (OUA) in sede di audizione, l'8 giugno 2015, nell'ambito dell'esame del medesimo provvedimento, l'intervento normativo si inserisce in un «mercato oligopolistico come quello italiano, consolidatosi a causa della fusione Unipol SAI, dove il ruolo delle autorità di controllo appare poco definito, e dove le Compagnie solo nel 2012 e 2013 (ultimi dati disponibili fonte Ania), hanno avuto utili complessivi per oltre 4,5 miliardi di euro (1,8 miliardi nel 2012 e 2,4 miliardi nel 2013), forse anche a causa di un sensibile mark-up sui costi marginali dovuti ad un assetto oligopolistico del mercato. In un tale scenario proporre un impianto legislativo basato su "sconti" obbligatori di misura indefinita (e comunque non definibile in un mercato che, per i noti vincoli comunitari, non può tollerare alcuna imposizione di regolamentazioni tariffarie) in cambio di una riduzione dei diritti delle vittime della strada potrebbe apparire una misura dirigista se non un finanziamento pubblico a favore di compagnie private i cui utili

sono ben al di sopra del margine di remunerazione lordo in confronto a paesi di consolidata cultura assicurativa»;

le misure antifrode proposte, peraltro note e già applicate, come l'utilizzo della scatola nera e il ricorso alle carrozzerie convenzionate, sono destinate a incidere poco sul fenomeno fraudolento e, per di più, con un aggravio dei costi anche per gli automobilisti onesti. È evidente, quindi, che le misure del disegno di legge non abbassano i premi assicurativi né introducono previsioni innovative per arginare le frodi;

a fronte delle misure citate, ai fini di contrasto alle frodi, sarebbe stato più urgente, a solo titolo di esempio, portare a termine l'archivio integrato antifrode (Aia) che però, come afferma il rapporto dell'IVASS citato, è solo alla prima fase di attuazione. La causa del ritardo dell'operatività di tale strumento è da rintracciare nelle inadeguate infrastrutture informatiche delle compagnie assicurative, rispetto alle quali, però, l'autorità di vigilanza non sembra voler intervenire in modo diretto per accelerarne l'ammodernamento;

è evidente che continuano a non essere affrontati i problemi più rilevanti del settore assicurativo, ed in particolare di quello della RC auto, al fine di tutelare i consumatori italiani e di incentivare comportamenti virtuosi da parte di tutti gli operatori del settore e degli stessi automobilisti, impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a prevedere che le imprese assicuratrici riconoscano una tariffa-premio agli automobilisti che non abbiano denunciato sinistri in un determinato arco temporale e che tale tariffa sia riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, prevedendo inoltre sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che non applicano tali misure;

2) nel rispetto di quanto indicato dal Ministero dello sviluppo economico nella nota interpretativa relativa all'articolo 32, comma 3-*quies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, a prevedere misure premiali per gli automobilisti virtuosi che circolano in condizioni di maggiore rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

3) ad adottare misure di carattere normativo, in materia di durata del contratto di assicurazione, ed in particolare di rinnovo del medesimo contratto, al fine di contrastare le pratiche poste in essere dalle imprese di assicurazione volte ad eludere l'obbligo a contrarre, anche aumentando le sanzioni previste all'articolo 314 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005) per le imprese che si rifiutano di contrarre o che tentano di eludere tale obbligo;

4) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare la composizione degli organi dell'IVASS, al fine di assicurare che l'autorità possa efficacemente vigilare sul corretto funzionamento del mercato assicurativo e sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati;

5) a valutare la possibilità di istituire un ente di diritto pubblico, anche attraverso il ricorso alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, e per contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RC auto, in via sperimentale, offra un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria;

6) ad adottare, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale antifrode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche restando, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di *intelligence*;

7) a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia;

8) a rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore, affiancando alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS 2 diverse banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati» e prevedendo tra i parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento di tali strumenti il numero e la frequenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri;

9) ad adottare ogni iniziativa volta a garantire che i periti assicurativi siano soggetti assolutamente terzi ed imparziali, anche prevedendo tra le cause di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi, di cui all'articolo 159 del codice delle assicurazioni private, la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse;

10) ad adottare misure volte a garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti *on line* che consentono la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, prevedendo criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo, cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, del citato codice;

11) ad adottare misure di carattere legislativo volte ad eliminare qualunque possibilità di deroga al principio secondo cui le imprese di assicurazione non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari;

12) a garantire una maggiore efficienza e tempestività delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione;

13) ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che la Polizia di Stato ed i Carabinieri siano gli unici titolari alla gestione dei dati e dell'attività dei veicoli a motore dotati di un dispositivo elettronico avente

le caratteristiche tecniche e funzionali previste ai sensi dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

14) ad adottare le opportune iniziative volte a consentire, in qualsiasi momento, al titolare del veicolo a motore di visionare i dati dell'attività registrati dal dispositivo elettronico installato, avente le caratteristiche tecniche e funzionali previste ai sensi dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

15) ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che alle convenzioni tra l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione si applichi quanto previsto dal codice dei contratti in materia di responsabilità solidale, in caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di mancato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL, vietando il blocco o il ritardo dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'impresa di assicurazione all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione;

16) ad adottare misure che aumentino la trasparenza e la analiticità, da parte delle imprese di assicurazione, nell'individuazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e individuare un univoco ed oggettivo criterio per la fissazione delle tariffe;

17) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a prevedere che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, oggi prevista sul veicolo a motore, sia sostituita con una copertura prevista direttamente sulla persona fisica del guidatore;

18) a valutare l'opportunità di considerare le differenze tariffarie territoriali una pratica commerciale che mina il principio della libera concorrenza, in quanto arreca svantaggi alle imprese che per la propria attività necessitano di veicoli a motore e che hanno sede nei territori con costi dei premi RC auto più elevati rispetto ad altre aree del Paese in ragione delle condizioni di maggiore rischio di sinistrosità;

19) in ragione dell'obbligatorietà della copertura assicurativa, a ritenere una forma di discriminazione tariffaria la differenza in aumento dei premi RC auto dovuta all'appartenenza ad un determinato territorio per i soggetti che, abitando in zone con scarso collegamento del trasporto pubblico, sono costretti ad utilizzare un veicolo a motore proprio;

20) al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, a dare piena attuazione al «contratto base» di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonché definendo un prezzo del «contratto base» e prevedendo che tale prezzo sia definito dall'IVASS, in accordo con il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

(1-00446)



### Interrogazioni

SANTANGELO, MARTON, MORRA, CRIMI, DONNO, MORONESE, PUGLIA, CAPPELLETTI, PAGLINI, BERTOROTTA, SERRA, COTTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 3-01355 pubblicato il 28 ottobre 2014, nella seduta n. 340 del Senato della Repubblica, si chiedeva al Ministro della difesa di sapere quali urgenti iniziative siano state attivate e quali si intendano adottare per recuperare i corpi di Parrò Giuseppe, Tavano Angelo e Rania Francesco, verosimilmente dispersi in mare a tre miglia dalla costa di Simeri (Catanzaro), nonché per agevolare la conclusione dell'indagine penale;

già il 18 agosto 2014, la famiglia Parrò aveva richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed alla locale Guardia costiera che fosse effettuato un accertamento con mezzi subacquei, sommozzatori o altro, al fine di accertare se i corpi fossero ancora sul fondale del luogo del sinistro;

il 25 agosto 2014 un peschereccio della zona, facendo pesca a strascico, prendeva nella rete la barca, ad una profondità di 150 metri, poco più a nord rispetto al punto in cui era stato localizzato il cellulare del signor Parrò, tra Sellia Marina e Cropani; al momento della scomparsa il signor Parrò aveva con sé il cellulare e dai rilievi effettuati dalla Procura risultava localizzato a tre miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana, tra Simeri Crichi e Sellia Marina;

il 1º ottobre 2014 i signori Tarantino Rosetta, Parrò Vittorio e Parrò Maria, familiari del signor Parrò Giuseppe, a mezzo del proprio legale, chiedevano e sollecitavano al Ministero della difesa le operazioni di ricerca dei corpi con mezzi subacquei, richiedendo espressamente il compimento di un'esercitazione della Marina nel golfo di Squillace e quindi nei luoghi della scomparsa;

il 4 febbraio 2015 il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, comunicava alla signora Tarantino che il Ministero non poteva adottare alcuna autonoma iniziativa di ricerca «alla luce dell'avvenuto interessamento alla triste vicenda da parte della Magistratura»;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in relazione all'evento citato, in data 19 marzo 2015, in riscontro alla richiesta della Guardia Costiera – ufficio circondariale di Soverato, la procura della Repubblica di Catanzaro ha comunicato «che non sussistono motivi ostativi all'espletamento di qualsivoglia attività che il Ministero della difesa, interessato dai familiari dei dispersi, intenderà porre in essere» e autorizzato «ogni operazione utile al rinvenimento dei corpi». La nota suddetta è stata inoltrata al Comando generale delle capitanerie di Porto da parte della Direzione marittima di Reggio Calabria, la quale ha comunicato che sono quindi venuti meno i motivi ostativi legati all'indagine penale;

con successiva nota n. M'INF.CPRC.REGISTRO UFFICIALE.I.0015736.28-04-2015, l'ufficio della direzione marittima di Reggio Calabria, ha comunicato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto di Roma quanto segue: «Il riferimento è alla richiesta avanzata già nel mese di ottobre 2014 dai familiari dei dispersi al Ministero della Difesa per lo svolgimento di un'attività di indagine sui fondali da parte di unità della Marina Militare per il reperimento di traccia dei corpi. A riguardo, il nulla osta espresso dalla Procura sembra superare i motivi ostativi legati allo svolgimento dell'indagine penale evidenziati dal Sig. Ministro della Difesa nella nota in data 04.02.15» e che «Successivi sviluppi saranno prontamente riferiti»;

considerato inoltre che:

per quanto desunto dalla risposta della Procura della Repubblica di Catanzaro con la nota del 19 marzo 2015, a giudizio degli interroganti appare chiaro che l'autorità giudiziaria abbia manifestato che non sussistano motivi ostativi all'espletamento di operazioni o attività di recupero dei corpi di Angelo Tavano, di Francesco Rania e di Giuseppe Parrò;

il 18 aprile scorso a circa 85 miglia a nord-est delle coste libiche, è avvenuta una tragedia del mare, tra le più grandi mai verificatesi, che ha visto coinvolti oltre 700 migranti. Il peschereccio inabissato fu localizzato alcuni giorni dopo la tragedia ad una profondità di 375 metri, grazie alle strumentazioni *sonar* e al mezzo subacqueo Gigas in dotazione ai cacciamine della Marina militare;

la Marina militare, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dato il via alle operazioni di recupero dei corpi dei migranti vittime del drammatico naufragio adagiati sul fondale, a circa 370 metri, nelle vicinanze del peschereccio. Le operazioni sono affidate alla Marina militare che interverrà con il cacciamine Gaeta, una unità navale da ricerca costiera con il supporto delle navi Leonardo e Gorgona, oltre ad un *team* del gruppo operativo subacquei (G.O.S.) di Comsubin. Il recupero sarà effettuato con l'utilizzo dei veicoli a comando remoto in dotazione al gruppo operativo subacquei in grado di intervenire a quote profonde;

è concreta la possibilità che i corpi di Angelo Tavano, Francesco Rania, Giuseppe Parrò si possano ancora trovare sui fondali al largo di Simeri Mare e siccome la Marina militare dispone dei mezzi necessari all'operazione a parere degli interroganti non sono giustificabili ulteriori tergiversazioni rispetto ai tempi ed alle azioni da mettere in atto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, vista la nota del 19 marzo 2015 della Procura della Repubblica di Catanzaro, intenda attivarsi con urgenza affinché venga avviata un'azione di ricerca e di recupero dei corpi nella zona localizzata a 3 miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana, tra Simeri Cricchi e Sellia Marina;

se intenda, per analogia dei fatti tragici accaduti lo scorso 18 aprile nel canale di Sicilia e relativi all'inabissamento del peschereccio con a

bordo 700 migranti, utilizzare per il recupero dei corpi di Angelo Tavano, Francesco Rania e Giuseppe Parrò i veicoli della Marina militare a comando remoto in dotazione al gruppo operativo subacquei (G.O.S.) di Comsubin in grado di intervenire a quote profonde e/o di quant'altro idoneo e necessario per portare a termine le operazioni.

(3-02055)

MORONESE, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'acquedotto Carolino (noto anche come acquedotto di Vanvitelli) è nato per alimentare il complesso di San Leucio (Caserta) e per fornire l'apporto idrico alla reggia di Caserta (o meglio alle «reali delizie» costituite dal parco, dal giardino inglese e dal bosco di San Silvestro), prelevando l'acqua alle falde del monte Taburno, trasportandola lungo un tracciato che si snoda per una lunghezza di 38 chilometri;

l'acquedotto venne progettato e realizzato da Luigi Vanvitelli circa 250 anni fa per volere di Carlo III di Borbone, in servizio ed in uso sino agli anni '50 del '900;

già nel 1845 l'acquedotto Carolino, con la legge «per la conservazione delle acque sorgive del Fizzo immesse negli Acquedotti Carolino e delle Centottanta once in Caserta» era stato oggetto di attenzione e di tutela, dal 1997 è stato inserito dall'Unesco tra i beni da tutelare nella lista del patrimonio mondiale, in quanto opera grandiosa di ingegneria idraulica;

il condotto, a pelo libero, largo metri 1,20 ed alto metri 1,30, è interrato, tranne la parte che passa sui ponti e, lungo il percorso, è segnalato da 67 torrioni, costruzioni a pianta quadrata con copertura troncopiramidale, ad uso di sfiatatoi per l'ispezione e la riparazione del canale;

considerato che:

come è stato già segnalato in una precedente interrogazione parlamentare, 4-01574, pubblicata il 29 gennaio 2014, nella seduta n. 178, a cui non è stata data alcuna risposta, il consigliere comunale di Caserta, ingegner Luigi Cobianchi ha presentato in data 16 settembre 2013 regolare denuncia indirizzata al sindaco di Caserta, al comandante del corpo di Polizia municipale di Caserta, al comandante della stazione dei Carabinieri di Caserta, al direttore generale e al direttore sanitario dell'Asl di Caserta, al direttore del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania di Caserta (Arpac), al Soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle province di Caserta e Benevento, al Prefetto di Caserta e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella quale ha esposto il grave stato di degrado e abbandono che caratterizza un tratto dell'acquedotto Carolino;

la denuncia in particolare ha per oggetto la trasformazione in fogna-discarica di un tratto ipogeo dell'acquedotto Carolino; la contaminazione di due corsi d'acqua sotterranei («Fellaco» ed «Acque di Santa Lucia») ad opera del percolato proveniente dalla discarica «Lo Uttaro»;

considerato inoltre che:

da una nota della Soprintendenza dei beni architettonici per la Provincia di Caserta, indirizzata al Ministero dei beni culturali, avente ad oggetto «Immobile denominato Acquedotto Carolino»- Interrogazione a risposta scritta n. 4-01574 – Sen. Vilma Moronese«, emergerebbe che la Soprintendenza di Caserta, a seguito del riconoscimento dell'Unesco quale "patrimonio dell'umanità" della monumentale Reggia e dell'acquedotto Carolino, abbia avviato le procedure tese alla tutela, ai sensi degli artt. 10, 12 e 45 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali);

più precisamente, con le note nn. 15537, 15538 e 15541 del 5 luglio 2012, la Soprintendenza ha inoltrato la proposta di vincolo alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania, ai sensi dell'art 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevedeva l'adozione del vincolo particellare sugli immobili adiacenti all'acquedotto per una profondità di circa 100 metri a destra ed a sinistra del tracciato. La direzione regionale rispondendo, con nota dell'8 agosto 2012 prot. n. 10486, invitava la Soprintendenza a rimodulare il provvedimento limitandolo ai soli manufatti direttamente riconducibili alla grande opera di ingegneria idraulica in questione;

pertanto in seguito a tale invito, veniva inoltrata richiesta per un vincolo particellare (art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004) su una fascia di 10 metri su ambo i lati dell'acquedotto corrispondente alla distanza prevista nella citata legge del 1845, al momento oggetto di approfondimento;

dalla nota si evince, altresì, che per quanto riguarda il «tronco di San Benedetto» la Soprintendenza, ricevuta la segnalazione di opere abusive, relative alla trasformazione in condotto fognario dell'antico acquedotto che si immetteva nell'acquedotto del Carmignano per condurre l'acqua a Napoli, eseguiti i primi sommari accertamenti, ha inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne ha dato notizia all'Asl di Caserta, all'Arpac di Caserta, alla Prefettura di Caserta, al comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio ed alla Superiore Direzione regionale;

considerato altresì che;

dai dati in possesso agli interroganti risulterebbe che l'ingegnere Cobianchi, prima di presentare formale denuncia, ha svolto un'accurata attività di ispezione, in data 6 luglio 2013, in collaborazione con un gruppo di speleologi e tecnici e sotto la supervisione di studiosi di storia dell'architettura, presso un tratto dell'acquedotto Carolino, segnatamente quello che sorge nel tenimento della città capoluogo di Caserta, in località San Benedetto, ed in prossimità dell'area denominata «Lo Uttaro», ricadente

nel sito di bonifica di interesse nazionale denominato «litorale domizio flegreo e agro aversano»;

le risultanze dell'ispezione, illustrate nella documentazione, allegata al citato esposto, hanno evidenziato, lungo la condotta per un tratto percorribile di circa 200 metri, la presenza di rifiuti urbani di ogni genere, oltre ad ossa, liquami e fanghi di non definita natura;

lungo la condotta ispezionata, gli speleologi hanno riscontrato la presenza in più punti di opere in calcestruzzo di realizzazione palesemente recente ed evidentemente abusive finalizzate allo scarico fognario, le quali, come evidenziato nell'esposto, dal momento che nessuna delle autorità competenti ha mai autorizzato la sua trasformazione in fogna, necessitano in maniera urgente di indagini approfondite;

le stesse opere abusive rinvenute in località «Lo Uttaro» possono essere funzionali allo scarico verso il tracciato dell'acquedotto di fanghi di natura industriale provenienti dalle fabbriche operative in quell'area e contenenti varie sostanze chimiche e metalli pesanti;

gli stessi fanghi possono essere altresì generati dalle infiltrazioni di percolato di discarica provenienti sia dall'area «Lo Uttaro» che dalla «cava Monti»; entrambi i siti sono interessati dallo sversamento di rifiuti tossici e che si trovano lungo il percorso dell'acquedotto;

lungo il percorso dell'acquedotto sono presenti diverse opere di captazione come le pompe idrauliche utilizzate prevalentemente per prelevare l'acqua a scopo irriguo;

i fanghi del percolato possono quindi venire in contatto con le acque irrigue, comportando il diffondersi di pericolosissimi inquinanti dagli effetti cancerogeni fino a decine di chilometri di distanza dalla sorgente inquinante;

considerato per di più che:

nonostante tale atto di denuncia fosse stato corredato da una istruttoria articolata ed accurata, risulta agli interroganti che il pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, cui era stata assegnata, ne ha disposto l'archiviazione all'esito delle indagini svolte dalla Polizia municipale di Caserta e dall'Arpac;

dai dati in possesso agli interroganti, all'esito di un formale accesso agli atti, su richiesta del consigliere comunale di Caserta, ingegner Luigi Cobianchi, risulterebbe tra l'altro che sia il personale della Polizia municipale che i tecnici dell'Arpac, giunti innanzi ad uno dei torrini di ispezione-aerazione dell'acquedotto, non siano scesi nel sottosuolo, limitandosi ad una mera ricognizione in superficie. Inoltre, con riferimento alla questione dei corsi d'acqua sotterranei inquinati dal percolato, non è stata effettuata alcuna verifica del tracciato, né alcun prelievo;

considerato infine che:

come risulta in una nota del 4 marzo 2014 della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta, indirizzata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto «Acquedotto Carolino» – interrogazione a risposta scritta n. 4-01574,

con riferimento alla segnalazione da parte del consigliere comunale Luigi Cobianchi del 30/09/2013 ed acquisita al protocollo al n. 19485 dell'1/10/2013, riguardante la realizzazione di opere abusive relative alla trasformazione in fogna dell'antico condotto denominato tronco di San Benedetto in zona «Lo Uttaro», nel territorio del Comune di Caserta, la Soprintendenza beni architettonici paesaggistici storici etnoantropologici di Caserta ha esposto regolare denuncia alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere in data 4 ottobre 2013 prot. n. 19797 e successiva denuncia al comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in data 14 ottobre 2013 prot. n. 20458, al fine di accertare i responsabili delle azioni illecite perpetrate ai danni del manufatto Vanvitelliano;

nonostante la denuncia del consigliere Cobianchi e della stessa Soprintendenza di Caserta sembrerebbe, dai dati in possesso agli interroganti, che ad oggi non siano state svolte adeguate attività di indagine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condizione di sostanziale degrado in cui versa il sito dell'acquedotto Carolino, come ribadito in premessa e già oggetto della citata interrogazione parlamentare;

se siano a conoscenza di interventi avviati sul sito finalizzati al recupero delle condizioni di decoro e di sicurezza ambientale e sanitaria che, a parere degli interroganti, è potenzialmente minata dalla situazione esistente;

se, alla luce delle azioni poste in essere dalla Soprintendenza della Provincia di Caserta, volte ad ampliare la tutela dell'acquedotto Carolino, non ritengano opportuno sollecitare gli organi competenti affinché la procedura di imposizione del vincolo particellare possa concludersi in tempi brevi, garantendo al più presto una maggiore tutela per l'acquedotto;

quali iniziative intendano adottare al fine di evitare che un bene, riconosciuto patrimonio dell'umanità, si trasformi nell'ennesima discarica abusiva in un territorio già martoriato e noto alla cronaca, solo per la presenza di discariche abusive e della criminalità organizzata.

(3-02056)

NUGNES, MORONESE, CIOFFI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale», nell'allegato 5 della Parte quarta, Titolo V, tabella 1, definisce i valori limite di concentrazione dei contaminanti nei suoli solo per 2 destinazioni d'uso, residenziale e verde pubblico e/o privato e commerciale e industriale, e non indica apposite disposizioni per i suoli destinati alla produzione agricola e all'allevamento;

l'unico riferimento alle aree agricole è riportato nell'art. 241, rubricato «Regolamento aree agricole», che rimanda ad un successivo decreto, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve adottare sentiti i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico;

risulta agli interroganti che a tutt'oggi quest'ultimo decreto non sia stato emanato, per cui permane il problema di individuare quali siano i limiti, per i contaminanti nei suoli, utilizzabili come valori di riferimento, nonché quali criteri adottare per la valutazione del rischio a cui la popolazione è esposta mediante il consumo di alimenti, prioritariamente di origine vegetale e, in secondo luogo, di origine animale, provenienti dalle aree potenzialmente contaminate;

considerato che:

in data 16 ottobre 2014 è stato licenziato dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'ambiente lo schema di decreto ministeriale, recante «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento», ai sensi dell'articolo 241 citato;

lo schema è stato inviato alla Conferenza unificata;

sebbene siano trascorsi mesi, non risulta ancora emanato;

considerato inoltre che:

analoga mancanza si riscontra per quanto riguarda i corpi idrici e le acque utilizzate per uso irriguo, anch'esse spesso interessate da inquinamento e per le quali manca un apposito regolamento;

i valori dei parametri di qualità riportati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono di carattere generale o per destinazione d'uso, ma non disciplinano l'uso irriguo per cui si ricava come dal punto di vista strettamente normativo allo stato attuale non vi siano vincoli all'utilizzo delle acque in agricoltura in funzione dello stato di qualità ambientale;

considerando la pluralità di fonti di approvvigionamento idrico per l'agricoltura (acque superficiali, sotterranee, corpi idrici artificiali) la qualità delle acque irrigue varia in funzione dello stato di qualità del corpo idrico da cui l'acqua è prelevata;

il decreto ministeriale n. 185 del 12 giugno 2003 che stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue da depurazione domestiche, assimilate alle domestiche, urbane ed industriali, indica i parametri entro i quali devono rientrare queste acque per il loro riutilizzo nei diversi ambiti, civile, industriale e irriguo;

la specificità dei valori considerati, in quanto riferiti alle acque in uscita da un impianto di depurazione, li rende non idonei ad essere applicati *tout court* all'attività agricola in quanto, tra l'altro, omettono di considerare la specificità del singolo suolo agricolo sul quale si vanno a riversare le acque e con il quale interagiscono;

risulta agli interroganti che a fronte di tale carenza, lo stesso gruppo di lavoro avrebbe avviato la predisposizione del necessario regolamento, ma i lavori del tavolo sarebbero stati interrotti senza alcuna specifica motivazione,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui non sia stato ancora emanato il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di

messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento;

quali siano le ragioni che hanno impedito il prosieguo del lavoro del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento riguardante le acque ad uso irriguo.

(3-02057)

SCALIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

gli assistenti tributari, segretari di sezione presso le commissioni tributarie, sono inquadrati parte nella seconda parte nella terza area funzionale;

pur appartenendo a 2 diverse aree funzionali e, dunque, con un inquadramento giuridico, previdenziale ed economico diverso, svolgono le medesime mansioni, sia in termini quantitativi che qualitativi;

ciò è dovuto al mancato adeguamento del contratto collettivo nazionale di lavoro al decreto legislativo n. 545 del 1992 e al mancato accordo e sottoscrizione del contratto integrativo che avrebbe dovuto stabilire l'appartenenza alla stessa area funzionale di figure professionali che svolgono le medesime mansioni;

la stessa distribuzione dei proventi derivanti dal contributo unificato, fondando sulla reale attività svolta per il perseguimento dell'obiettivo, in realtà ripropone tra i dipendenti la disparità tra le suddette seconda e terza area;

considerato che per il nostro ordinamento nel pubblico impiego non è previsto l'inquadramento automatico nella categoria superiore in presenza di svolgimento di mansioni superiori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare ogni utile strumento per affrontare e risolvere la questione garantendo in tal modo agli assistenti tributari, segretari di sezione presso le commissioni tributarie di seconda area funzionale, il giusto riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte, con il conseguente inquadramento giuridico, previdenziale ed economico nella terza area funzionale, anche al fine di evitare ricorsi dannosi per le casse dello Stato.

(3-02058)

MORONESE, NUGNES, PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, ha approvato il programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 mi-



lioni di euro, il cui 50 per cento, ovvero circa 46.5 milioni, erano stati cofinanziati dai fondi strutturali;

la Commissione europea, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania (PO Campania), per le spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2009. La misura 1.7 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti: realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata; attivazione di ambiti territoriali ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti; sostegno ai comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti; attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive; costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la stessa Commissione il 29 giugno 2007 ha inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente nonché, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione *ex* articolo 226 CE (trattato di istituzione della Comunità europea), constatando l'inadempimento dell'Italia (C-297/08);

con lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane che, essendo in corso una specifica procedura di infrazione in materia, non avrebbe provvisoriamente dato luogo ai pagamenti intermedi relativi ai rimborsi delle spese corrispondenti alla misura 1.7 del PO Campania sulla base dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 1260/99. Tale ultima disposizione stabilisce che i pagamenti del FESR sono subordinati, tra l'altro, all'assenza di procedure di infrazione in corso. In una nota successiva la Commissione ha chiarito che la data dalla quale avrebbe considerato inammissibili le spese relative alla misura 1.7 sarebbe stata il 29 giugno 2007, data di notifica all'Italia della decisione di avviare la procedura d'infrazione. La Commissione, con successive lettere del 2 e del 6 febbraio e del 20 maggio 2009, ha quindi dichiarato l'inammissibilità di alcune domande di pagamento intermedio presentate dalle autorità italiane. In particolare, la Commissione ha dichiarato inammissibile il rimborso di 12.700.931,62 euro per spese effettuate dopo il 17 maggio 2006 (successivamente, tale importo è stato rettificato in considerazione del ricalcolo del periodo di inammissibilità a decorrere dal 29 giugno 2007) e il rimborso di 18.544.968,76 euro;

con 2 successivi ricorsi, l'Italia ha chiesto al tribunale di annullare le suddette decisioni della Commissione, contestando in particolare la presunta violazione del richiamato articolo 32, paragrafo 3, comma 1, lettera f), del regolamento n. 1260/1999, ma il tribunale ha respinto i ricorsi, considerato il nesso diretto rispetto alla procedura di infrazione, che riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, inclusi quindi il recupero o raccolta e l'inefficacia della raccolta differenziata; dall'altro, gli interventi facenti parte della misura 1.7 si riferivano anche alla creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e alla realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, come fase finale della raccolta differenziata medesima;

la Corte di giustizia (sesta sezione) chiamata a pronunciarsi in merito sul ricorso dell'Italia, con la sentenza del 6 novembre 2014, causa C-385/13, ha respinto l'impugnazione e condannato l'Italia alle spese;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

con l'interrogazione a risposta scritta P-007335/2015 l'europarlamentare Pedicini, in considerazione del fatto che già con la sentenza C-385/13 la Corte di Giustizia ha respinto definitivamente il ricorso dell'Italia contro il mancato pagamento da parte della Commissione europea di una parte dei fondi strutturali UE, ha chiesto alla Commissione europea quali misure intenda adottare nei confronti dell'Italia per realizzare un'azione di monitoraggio e bonifica della Terra dei fuochi, e quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche dei siti contaminati cofinanziate dal FESR e previste dal piano bonifiche della Regione Campania;

la Commissione europea (11 giugno 2015, ITP 7335/2015), rispondendo alla suddetta interrogazione, ha precisato che il FESR, nell'ambito dell'obiettivo 1.2, prevede uno stanziamento di 140 milioni di euro a sostegno delle misure di ripristino dei siti contaminati nella Regione, compresa la Terra dei fuochi. A tal proposito risulta che la Regione Campania avrebbe certificato solo 8 milioni di euro circa;

in merito alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, non è stato ancora adottato il programma per la Campania;

per quanto concerne la procedura di infrazione 2007/2195 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, perché ritiene che la stessa non abbia adottato le misure necessarie per assicurare un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti in Campania;

inoltre, come si evince dall'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, svolta in data 18 febbraio 2015 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione permanente (ambiente, territorio e lavori pubblici), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010, con la quale l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva europea 2006/12/CE, per non aver creato una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania, la Regione Campania ha elaborato un «Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio» che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori;

nel corso dell'audizione il Ministro ha affermato che «Detto crono-programma prevedeva, in particolare, la realizzazione di 4 discariche di rifiuti, di un 1 termovalorizzatore a Salerno e di un 1 termovalorizzatore a Napoli Est, di un termovalorizzatore dedicato allo smaltimento delle eco balle e di impianti di recupero della frazione organica del rifiuto, necessari al completamento della rete integrata e della gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio. Poiché tale crono-programma non è stato rispettato, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza e proposto l'imposizione d'ingenti sanzioni pecuniarie, in caso di seconda condanna»;

con la causa C-653/13, la Commissione europea ha presentato ricorso al fine di: dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 (cioè euro 85.606,4 al giorno per ogni categoria di installazione), meno l'eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-297/08; ordinare all'Italia di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-297/08, alla data alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, condannare l'Italia al pagamento delle spese di giudizio;

a sostegno di tale ricorso la Commissione ribadisce quanto già sostenuto nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08. Si legge nel ricorso che «La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e terrebbe conto della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive. (1) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 11, p. 9)». La causa, come afferma la Commissione nella risposta alla suddetta interrogazione, è ancora pendente innanzi alla Corte,

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che ancora una volta i cittadini si ritrovino a pagare, a causa di una inadeguata gestione nazionale, le elevate sanzioni inflitte dall'Europa;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitare la Regione Campania ad adempiere a quanto di sua competenza, al fine di evitare che, come già accaduto in passato, si perda la possibilità di fruire dei fondi FESR per cattiva gestione degli stessi.

(3-02059)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

GIARRUSSO, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il problema della mancata copertura finanziaria in ordine alla questione della equiparazione della condizione giuridica delle vittime della mafia, del dovere e del terrorismo, a giudizio degli interroganti impone una riflessione sulla attuale formulazione della legge n. 512 del 1999, ed in particolare sui requisiti per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime della mafia;

sulla base di quanto disciplinato all'art. 4 della suddetta legge, hanno diritto di accesso al fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese legali a carico di soggetti imputati, anche in concorso, del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, di delitti aggravati dal metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia. Hanno, altresì, diritto di accesso al fondo coloro che hanno ottenuto una sentenza civile di condanna nei confronti di soggetti imputati dei reati di mafia;

a parere degli interroganti, dalla formulazione della norma si può desumere, quindi, come i congiunti di un soggetto ucciso dalla mafia, ma comunque «vicino» o interno all'associazione mafiosa, e la cui appartenenza, al momento del fatto delittuoso, non fosse ancora stata accertata dall'autorità investigativa, abbiano facoltà di richiedere ed ottenere l'accesso al fondo;

nel 2006, Susanna Lima, figlia dell'eurodeputato Dc assassinato nel 1992 a Palermo, non potendosi avvalere della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dedicata alle «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», nella quale viene precipuamente specificato all'art. 1, comma 2, lettera *b*), che, per la corresponsione di una elargizione, «il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali», ha potuto, invece, beneficiare, della legge n. 512 del 1999, grazie alla quale le è stato riconosciuto un indennizzo assai più sostanzioso di quanto, invece, generalmente previsto per i familiari delle vittime della criminalità organizzata;

difatti, alla signora Lima è stato riconosciuto dalla terza sezione civile del tribunale di Palermo, con sentenza n. 4143 del 25 ottobre 2006, il risarcimento dei danni liquidati, il cui valore è stato stimato in un milione e 815.000 euro che le sono stati erogati dal «Fondo di rotazione» creato per i familiari delle vittime di mafia e terrorismo. Il fondo di rotazione, gestito dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno ha conseguentemente

erogato l'ingente somma alla primogenita del potentissimo «luogotenente» di Andreotti in Sicilia, che già nel 1976 è stato riconosciuto dalla relazione di minoranza della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere come «contiguo ad ambienti mafiosi». Probabilmente si tratta della somma più alta concessa fino a oggi a vedove, figli e parenti degli assassinati per mano mafiosa; considerato che:

sebbene l'erogazione, sul piano formale, appaia conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 512 del 1999, essa è a parere degli interroganti discutibile sul piano morale e dell'opportunità; invero, la sentenza della Corte d'assise di Palermo del 1998, condannando gli assassini di Lima, specificava come l'eurodeputato Dc fosse stato assassinato perché non era riuscito a mantenere «l'impegno affinché l'assegnazione del ricorso per Cassazione del maxi-processo venisse affidata alla prima sezione penale», presieduta all'epoca da Corrado Carnevale, che avrebbe provveduto «secondo le aspettative di Cosa Nostra, all'assoluzione della commissione provinciale». In sostanza, i giudici, nella sentenza, illustrano il ritratto di un notevole che, pur non essendo uomo d'onore, è «vicino» ai poteri mafiosi, e che viene assassinato allorquando «Cosa Nostra» lo ritiene responsabile di non essersi sufficientemente adoperato per favorire l'assoluzione degli imputati del maxi-processo;

sulla base delle pronunce dei giudici, che hanno reiteratamente sottolineato la vicinanza dell'eurodeputato agli ambienti della criminalità organizzata, è stato negato ai congiunti dell'on. Lima lo *status* di familiari di vittima della mafia, ma è stato loro erogato un consistente rimborso in quanto il presupposto che impone la «totale estraneità» della parte lesa agli ambienti criminali non è previsto nella legge istitutiva del fondo di rotazione, i cui requisiti per l'ammissibilità delle richieste, risultano essere esclusivamente l'inesistenza di procedimenti penali in corso, di sentenze definitive di condanna e di misure di prevenzione a carico delle persone fisiche e degli enti costituiti parte civile;

tuttavia, nonostante le modifiche apportate alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, statuite all'art. 2-ter della legge 28 novembre 2008, n. 186 e relative, tra l'altro, al parziale ampliamento dei motivi ostativi al ricorso al fondo di solidarietà, ove si legge: «a) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applica anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo", esse non appaiono esaustive dei requisiti che invece, considerata la delicatezza della questione, si dovrebbero rendere più stringenti»;

a parere degli interroganti, appare quantomeno incongrua la formulazione dell'articolo relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ac-

cesso al fondo di solidarietà con quanto, invece, disciplinato nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». Una equiparazione dei due testi normativi, quindi, escluderebbe la possibilità di accesso al fondo per le vittime, o i congiunti, cui sia dichiarata la vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata consentendo, peraltro, il risparmio di somme di denaro da destinarsi, invece, per le vittime del dovere, di mafia e del terrorismo, il cui immotivato diverso trattamento si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, nonché delle circostanze che li hanno generati;

se sia conoscenza se il fondo, il quale per legge è tenuto a subentrare nei diritti dell'attore, abbia provveduto a corrispondere le somme liquidate in sentenza;

se il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, a norma dell'art. 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, una volta subentrato ai diritti dell'attrice Lima Susanna, abbia provveduto ad agire nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento del danno, ai fini della rivalsa delle somme corrisposte;

se, nei limiti delle proprie competenze, non intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia modificato l'art. 6, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in conformità con quanto previsto, invece, dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nel senso che l'elargizione della corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 della legge n. 512 del 1999 sia subordinata alla verifica che il soggetto leso sia del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali;

se non intenda, altresì, promuovere tutte le iniziative legislative volte a uniformare e rafforzare la normativa esistente in merito alla condizione giuridica delle vittime della mafia, del dovere e del terrorismo, ad oggi disciplinata unicamente dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art.1, commi 562-565 della legge n. 266 del 2005, meglio conosciuta come legge finanziaria 2006.

(4-04257)

GIARRUSSO, CATALFO, GAETTI, LUCIDI, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO, SERRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le attuali condizioni di fortissima crisi economica e sociale del Paese impongono il risanamento strutturale dei conti pubblici e, di conseguenza, l'adozione urgente di interventi mirati alla diminuzione dell'indebitamento dello Stato e alla contrazione della spesa improduttiva;

le istituzioni sono quindi chiamate ad offrire un adeguato supporto tramite la razionalizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa

corrente, in particolar modo attraverso misure volte all'ottimizzazione di uno dei capitoli di spesa più consistenti, quello delle locazioni passive;

il Comune di Catania, ed in particolare il vice sindaco Marco Consoli, con delega al decentramento, si è espresso in proposito, sostenendo che rientra tra le intenzioni dell'amministrazione il trasferimento di tutti gli uffici attualmente ospitati da locali di proprietà di privati presso strutture nella disponibilità del Comune, tuttavia sottolineando l'impossibilità, per alcuni uffici, di essere oggetto del trasferimento, in quanto ubicati in immobili che, per la loro funzionalità, non consentono un cambiamento di sede seppure considerevolmente esosi;

invero, il territorio del comune di Catania ospita una delle più grandi opere incompiute dell'amministrazione dagli anni '80 ad oggi, il «centro sociale S. Leone», sito in via Generale La Masa; un'opera costata 30 anni e 11 milioni di euro. Il sindaco di Catania Bianco ha più volte ribadito l'imminente apertura della struttura, un centro polivalente dotato di numerosi locali da adibire ad uffici, sala conferenze ed ampio parcheggio sotterraneo, cui destinare la sede dell'anagrafe centrale, il distretto Sud-Est, la misericordia e un distaccamento dei vigili urbani;

considerato che:

le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali e gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, possono avvalersi: della legge 13 dicembre 2013, n. 137, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120», la quale consente, grazie all'emendamento noto come «norma sugli affitti d'oro», di recedere dalle locazioni di immobili entro il 31 dicembre 2014, con un preavviso stabilito in 30 giorni anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, e della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66», il quale all'articolo 24 modifica i termini prevedendo che il preavviso possa essere comunicato entro il 31 luglio 2014 e che il recesso possa essere perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso. La normativa, inoltre, prevede un duplice ambito di applicazione: in prima istanza, consente di disdire integralmente gli affitti onerosi delle pubbliche amministrazioni; in seconda istanza, concede la rinegoziazione dei canoni di locazione, in virtù del potere contrattuale derivante dal diritto di recesso;

ad oggi non appare chiaro agli interroganti cosa verrà effettivamente trasferito nei locali del centro polifunzionale S. Leone, in quanto il vice sindaco Consoli, di fronte alle polemiche sollevate in merito al trasferimento degli uffici, in particolare di quelli dell'anagrafe, ha prontamente comunicato che a spostarsi sarà solo la Direzione anagrafe e decentramento, e l'archivio in maniera assolutamente graduale, senza fornire alcuna ulteriore delucidazione circa la destinazione degli altri locali della struttura;

nonostante i buoni propositi e gli strumenti normativi citati di cui può avvalersi l'amministrazione catanese, in realtà si è assistito da parte

della stessa a numerosi rinnovi di contratti di locazione passiva, per un totale annuo di circa 6 milioni di euro;

nel novembre 2014 è stato sottoscritto nuovamente il contratto di locazione, della durata di 6 anni, per i locali che ospitano la Direzione urbanistica, siti in via Biondi, per un valore di oltre 200.000 euro all'anno, a favore della Finpop Srl di Oreste Virlinzi;

sebbene anche per la Direzione lavori pubblici fosse stata prevista una nuova dislocazione, lo spostamento è rimasto, almeno per il momento, lettera morta, costringendo il Comune all'esborso di 350.000 euro all'anno;

il maggiore beneficiario dei contratti di locazione del Comune di Catania resterebbe il dottor Domenico Torrisi, cui l'amministrazione versa annualmente un canone pari a 1.600.000 euro;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, non si comprende la necessità di mantenere in essere contratti di locazione di tale entità, tenuto conto della disponibilità di locali di proprietà del Comune, ma soprattutto non si ravvisano le necessità funzionali reiteratamente sottolineate dal vice sindaco Consoli, trattandosi, generalmente, di uffici dislocati in pieno centro storico, in locali disagiati dal punto di vista architettonico, nonché corredati da barriere che ne rendono poco agevole la fruizione per gli utenti, ed infine ubicati in zone in cui non si dispone di parcheggi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché venga verificata la reale consistenza degli importi versati annualmente per coprire le spese di locazione, ed eventualmente individuare destinazioni maggiormente consone;

quali provvedimenti intenda adottare nelle sedi di competenza affinché si ponga rimedio al prolungarsi di situazioni che comportano ingenti esborsi come quelle descritte.

(4-04258)

SANTANGELO, MARTON, MORRA, CRIMI, DONNO, MORONESE, PUGLIA, CAPPELLETTI, PAGLINI, BERTOROTTA, SERRA, COTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 27 luglio 2014 alle ore 4,20 circa, il signor Giuseppe Parrò usciva dalla sua abitazione estiva di Simeri mare, nella frazione del comune di Simeri Crichi (Catanzaro), per una battuta di pesca, insieme al signor Angelo Tavano e al signor Francesco Rania;

successivamente, i loro familiari non vedendo ritornare i loro cari a casa allertavano la Guardia costiera. Intorno alle ore 14,30 iniziavano le ricerche in mare che si protraevano per diversi giorni senza alcun esito, malgrado il signor Parrò avesse con sé il cellulare che dai rilievi effettuati dalla Procura risultava localizzato a 3 miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana situata tra Simeri Crichi e Sellia marina;



il 18 agosto 2014, la famiglia Parrò chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed alla locale Guardia costiera che fosse effettuato un accertamento con mezzi subacquei, sommozzatori o altro, al fine di accertare se i corpi dei dispersi fossero ancora sul fondale del luogo del sinistro;

in data 1° ottobre 2014, i signori Rosetta Tarantino e Vittorio e Maria Parrò, familiari del signor Giuseppe Parrò, a mezzo del proprio legale chiedevano e sollecitavano al Ministero della difesa il compimento delle operazioni di ricerca dei corpi con mezzi subacquei, richiedendo espressamente un'esercitazione della Marina nel golfo di Squillace e quindi nei luoghi della scomparsa;

il 4 febbraio 2015 il Ministro della difesa Roberta Pinotti comunicava alla signora Tarantino che il Dicastero non poteva adottare alcuna autonoma iniziativa di ricerca «alla luce dell'avvenuto interessamento alla triste vicenda da parte della Magistratura»;

considerato che:

in relazione all'evento, in data 19 marzo 2015, in riscontro alla richiesta della Guardia costiera, Ufficio circondariale di Soverato, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha comunicato «che non sussistono motivi ostativi all'espletamento di qualsivoglia attività che il Ministero della difesa, interessato dai familiari dei dispersi, intenderà porre in essere» ed autorizzato «ogni operazione utile al rinvenimento dei corpi». La nota è stata inoltrata al comando generale delle Capitanerie di porto da parte della Direzione marittima di Reggio Calabria, la quale ha comunicato che sono quindi venuti meno i motivi ostativi legati all'indagine penale;

con successiva nota n. M\_INF.CPRC.REGISTRO UFFICIALE.I.0015736.28-04-2015, l'ufficio della Direzione marittima di Reggio Calabria ha comunicato al comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Roma che «Il riferimento è alla richiesta avanzata già nel mese di ottobre 2014 dai familiari dei dispersi al Ministero della Difesa per lo svolgimento di un'attività di indagine sui fondali da parte di unità della Marina Militare per il reperimento di traccia dei corpi. A riguardo, il nulla osta espresso dalla Procura sembra superare i motivi ostativi legati allo svolgimento dell'indagine penale evidenziati dal Sig. Ministro della Difesa nella nota in data 04.02.15» e che «Successivi sviluppi saranno prontamente riferiti»;

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, per quanto desunto dalla risposta fornita dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, con la nota del 19 marzo 2015, è chiaro che l'autorità giudiziaria abbia manifestato che non sussisterebbero motivi ostativi all'espletamento di operazioni o attività di recupero dei corpi dei 3 uomini;

il Corpo delle capitanerie di porto e Guardia costiera svolge compiti relativi agli usi civili del mare ed è inquadrato funzionalmente ed organizzativamente nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali, ed es-

sendo un Corpo specialistico della Marina militare esercita in regime di concorso funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

con quali tempi e con quali modalità verranno avviate sui fondali al largo di Simeri mare le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di Angelo Tavano, di Francesco Rania e di Giuseppe Parrò, anche avvalendosi dell'eventuale cooperazione dei mezzi navali della Marina militare, affinché il tragico episodio possa concludersi permettendo alle famiglie di dare corso alla loro sepoltura.

(4-04259)

MONTEVECCHI, GIROTTO, CRIMI, LUCIDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, SERRA, MORONESE, DONNO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il primo atto dell'amministrazione del neoeletto sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è un provvedimento con il quale si impartisce l'ordine di ritirare dalle scuole dell'infanzia una serie di libri che, a suo dire, ledono i diritti della maggioranza di famiglie in cui ci sono una mamma e un papà;

come si apprende da diversi quotidiani locali e nazionali, il neo sindaco ha semplicemente dato seguito a quanto promesso ed annunciato in campagna elettorale: «ho dato indicazione perché vengano ritirati dalle scuole comunali – resteranno naturalmente nelle biblioteche – i libri gender, genitore 1 e genitore 2» come si legge in un articolo de «il Mattino di Padova» del 25 giugno 2015;

le favole che affrontano il tema delle differenze di genere, di religione, nazionalità e cultura non si troveranno più, quindi, nelle scuole di Venezia, e questo anche se all'amministrazione precedente erano costate 10.000 euro;

la decisione, oltre a violare l'identità e la dignità di ciascun individuo, principio peraltro ribadito nella Carta costituzionale, ha suscitato l'immediata protesta di quanti invece credono nella bellezza della diversità in tutte le sue forme e colori; molte associazioni e cittadini comuni si sentono svuotati e lesi una volta ancora dalla decisione e senza comprenderne le reali necessità;

considerato che, a parere degli interroganti:

bisognerebbe far presente al sindaco di Venezia che non è un monarca e che mettere all'indice i libri di testo spesso genera effetti indesiderati: talvolta infatti accende nelle menti più curiose ed affamate di verità una seduzione che difficilmente può trovare ristoro in un percorso di lettura limitato nel perimetro della censura. Spesso infatti i divieti costituiscono un ottimo orientamento per costruire un percorso di lettura ed un embrionale spirito critico;

si è sempre più orientati verso un mondo multietnico e multiculturale, ed evidenziare le differenze tra individui può rappresentare un rischio

troppo alto; si dovrebbe invece lavorare per favorire forme di accompagnamento all'integrazione culturale e di genere, considerare le differenze un elemento di crescita personale, partendo proprio dalla scuola dell'infanzia;

la tutela della differenza di genere e la lotta al contrasto di ogni forma di discriminazione razziale e di genere è stata inserita anche nel disegno di legge di riforma della scuola pubblica, tale censura operata dal Comune di Venezia rappresenta una violazione che mal si adatta al mutamento di rotta che tutti i cittadini auspicano quale superamento delle differenze che alimentano forme di odio razziale di ogni ordine e grado;

ignorare tale operato equivale ad avallarne la scelta; la compilazione della lista dei libri proibiti è un atto grave e sul quale non si può far finta di nulla. È una iniziativa lesiva ed offensiva e, dunque, pericolosa. Ignorarla, sminuirla, seppellirla sarebbe un gesto irresponsabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga legittimo che il sindaco di Venezia abbia operato una scelta arbitraria contraria a norme di rango costituzionale redigendo un elenco di testi da proibire nelle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia;

se sia a conoscenza della circostanza che i testi proibiti si riferiscono a fiabe e storie di narrativa per bambini dedicati alla divulgazione della cultura della diversità sociale, accompagnando le piccole menti ad un'apertura culturale volta al superamento della diversità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali come sancito dall'art. 3 della Costituzione.

(4-04260)

DE POLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio il Veneto e precisamente la riviera del Brenta, è stata interessata da una tromba d'aria di fortissima intensità che, unitamente ad una violenta grandinata, ha causato ingenti danni alle colture di seminativo, ai vigneti e frutteti e alle strutture agricole, zootecniche ed artigianali della zona;

secondo un primo bilancio si contano finora un morto e circa 30 feriti, oltre a numerosissimi sfollati;

in seguito a tale avverso evento atmosferico, che ha devastato intere aree, sono pervenute numerose richieste di aiuto e di segnalazioni di danni da parte dei cittadini;

ad oggi l'entità dei danni provocati dall'eccezionale perturbazione atmosferica si può quantificare in 15 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda dichiarare immediatamente lo stato di calamità;

se non intenda promuovere interventi di competenza, anche di carattere fiscale, a favore delle popolazioni e delle aziende agricole così duramente colpite, al fine di facilitare la pronta ripresa delle attività economiche;

se intenda attivarsi al fine di sospendere i termini degli adempimenti fiscali a favore di cittadini e imprese colpiti dalla terribile ondata di maltempo che ha colpito il veneziano e valutare una deroga al patto di stabilità per i Comuni colpiti come Pianiga (Venezia), per liberare le risorse necessarie nella gestione dell'emergenza.

(4-04261)

STEFANI, TOSATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'8 luglio 2015, il Veneto, ed in particolare l'area compresa tra Dolo, Pianiga e Mira (Venezia), è stato investito da un violento uragano, che ha arrecato notevoli danni alla popolazione, abbattendo centinaia di alberi secolari, danneggiando tetti, capannoni, devastando decine di aziende dell'area, nonché colpendo attività del settore agricolo;

si tratta di una situazione di assoluta emergenza per le imprese, per le amministrazioni comunali e per le comunità colpite cosicché risulta particolarmente urgente dichiarare lo stato di calamità naturale al fine di consentire ai Comuni di impegnare nell'immediato le risorse disponibili, anche in deroga al patto di stabilità,

si chiede di sapere se e quando il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per i territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 e se intenda consentire ai Comuni colpiti di impegnare risorse in deroga al patto di stabilità.

(4-04262)

PUGLIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MORRA, BERTOROTTA, SCIBONA, SANTANGELO, PAGLINI, CIAMPOLILLO, GIROTTA, BLUNDO, ENDRIZZI, DONNO, LEZZI, MORONESE, NUGNES. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Ericsson SpA, la multinazionale svedese *leader* nel settore delle telecomunicazioni, persegue una politica di riduzione del personale nelle sue sedi italiane, dove sono stati considerati eccedenti 166 dipendenti a cui si aggiungono 60 lavoratori di Ericsson IT & SS, per un totale di 226 unità;

in data 5 maggio 2015 Ericsson ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

l'azienda motiva la sua operazione dichiarando che il decremento nei ricavi e le trasformazioni tecnologiche che portano il settore classico delle telecomunicazioni verso lo sviluppo *software* e all'ICT (*information and communication technology*) sono la causa di un importante esubero strutturale;

nel corso degli ultimi 10 anni Ericsson Italia ha acquisito la società Marconi, un ramo di H3g ed uno di Vodafone, relativamente ai servizi di gestione di rete, acquisendo di conseguenza importanti fette di mercato;

tuttavia, dal 2007 al 2014, Ericsson Italia ha attivato ben 13 procedure di mobilità. Nel mese di luglio 2013 la società ha completato il trasferimento del ramo d'azienda, ubicato nella sede di Vimodrone (Milano), dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nel settore radio (circa 90 dipendenti). Nei primi mesi del 2015 l'azienda ha annunciato il trasferimento del ramo d'azienda dedicato alla fotonica, interamente collocato nello stabilimento di Marcianise (Caserta), il quale è stato totalmente ceduto alla Jabil circuit Italia nel mese di marzo 2015, dando garanzie di lavoro a sole 350 persone rispetto alle 450 cedute;

l'insieme di tali operazioni, ossia le precarizzazioni derivate dalle cessioni di ramo d'azienda unite alle perdite vere e proprie di posti di lavoro, ha avuto impatto su 1.500 persone;

considerato che:

Ericsson Italia attualmente non sta attraversando un periodo di crisi e nel mondo Ericsson (presente in 150 Paesi) risulta essere la quinta azienda per fatturato;

le commesse acquisite nel mercato italiano da diversi anni sono delocalizzate in Paesi a basso costo del lavoro come Cina, India, Romania e Bulgaria. A giudizio degli interroganti tale circostanza rappresenta una causa importante di produzione di esuberi occupazionali nel nostro Paese;

l'amministratore delegato di Ericsson Italia avrebbe prospettato alle organizzazioni sindacali esuberi occupazionali che potrebbero arrivare fino a 1000 dipendenti entro il 2020. Inoltre la società Ericsson non intende investire per riqualificare l'attuale personale, sebbene abbia caratteristiche di profilo professionale medio alto, preferendo assumere nuovo personale sfruttando, a giudizio degli interroganti, gli attuali vantaggi fiscali;

quella del 5 maggio è la quattordicesima procedura di mobilità effettuata nell'arco di 8 anni, con una media di circa 2 procedure all'anno. La differenza rispetto alle altre procedure si evidenzia nel fatto che attualmente l'azienda è effettivamente intenzionata a ridurre il personale, mentre negli anni passati sono stati realizzati accordi che contemplavano le dimissioni volontarie,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per tutelare il patrimonio professionale italiano impiegato in un settore altamente strategico e di sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese;

se non ritengono di dover intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché la società Ericsson intraprenda un percorso di sviluppo sociale e di impresa tramite azioni di internalizzazione delle attività, e non di delocalizzazioni, nonché di riconversione delle competenze al fine di valorizzare le professionalità presenti tra i propri dipendenti.

(4-04263)

CASSON, PUPPATO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in riferimento alla questione relativa al transito delle grandi navi da crociera nella laguna di Venezia, si apprende che in questi giorni sta emergendo l'ipotesi di indicare nel canale Vittorio Emanuele la nuova via d'acqua per farle approdare alla stazione Marittima;

è un nuovo percorso, quello del canale Vittorio Emanuele, che si presenta alternativo a quello previsto del canale Contorta-S. Angelo che la stessa autorità portuale veneziana è costretta ad abbandonare dopo averlo sostenuto per anni con perdita conseguente di tempo e danari, ed in considerazione soprattutto delle molteplici critiche circostanziate presentate dal mondo civile, scientifico ed istituzionale, nonché delle ripetute mobilitazioni popolari contrarie a tale intervento;

relativamente al canale Vittorio Emanuele non esiste alcun progetto o elaborato progettuale che giustifichi tale scelta, al di là di una singolare affermazione dell'autorità portuale di presentarlo nel prossimo futuro come variante del canale Contorta-S. Angelo;

per questa eventuale nuova proposta si presenteranno di fatto le medesime questioni pressoché irrisolvibili del canale Contorta-S. Angelo, quali quelle di carattere ambientale, idraulico, morfologico, ecotossicologico, nonché conflitti normativi con la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna e con le direttive europee in materia. Tra l'altro, la percorrenza del canale Vittorio Emanuele, le cui dimensioni attuali dovranno essere radicalmente modificate in ordine alla aumentata profondità e larghezza, comporta consistenti interventi a monte sul canale dei Petroli volti alla conservazione dei fondali e nelle relative aree di bordo;

si è di fronte ad un'estemporanea ipotesi, quella del canale Vittorio Emanuele, che fin da ora si presenta irrealizzabile (analogamente a quella del canale Contorta-S. Angelo) e che potrebbe nascondere manovre diversive per procrastinare *sine die* la questione delle grandi navi da crociera a Venezia, mentre invece, quanto meno dall'epoca del decreto interministeriale del 2 marzo 2012, si sarebbe dovuto pretendere dal Governo una soluzione rapida e definitiva, come richiesto dalla città di Venezia e dall'opinione pubblica mondiale, oltre che dall'ordine del giorno approvato unanimemente del Senato del 6 febbraio 2014;

e ciò appare quanto mai incomprensibile, se non per la presenza di tornaconti privati a scapito dell'interesse pubblico, mentre è quanto mai urgente garantire il completamento rapido delle procedure in corso, escludendo aggiramenti normativi e rischi di ripetere l'*escalation* criminale attorno alla realizzazione del MOSE, avendo a cuore la salvaguardia dell'ambiente lagunare, la conferma nonché l'aumento dell'occupazione, la permanenza dell'*home port*, la piena attività e valorizzazione della stazione Marittima, unitamente all'innovazione tecnologica della logistica;

gli interroganti ritengono che sia necessario non prestarsi a interessi di parte che non comportano soluzioni realisticamente realizzabili ma solo azioni dilatorie, e che ancora una volta prefigurano elementi di incompatibilità con il delicato equilibrio lagunare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non sia il caso di prendere atto dell'affossamento del progetto Contorta-S.Angelo, decretandone il ritiro;

se intenda impedire che un aggiramento delle norme consenta di far passare come variante del progetto Contorta-S.Angelo una vera e propria «altra» e «nuova» proposta, il canale Vittorio Emanuele, peraltro ancora inesistente come progetto;

se ritenga opportuno creare le condizioni per varare specifici provvedimenti attuativi che nel rispetto delle procedure istituzionali siano volti ad individuare urgentemente una soluzione definitiva, che garantisca l'impresa crocieristica a Venezia, il lavoro e la salvaguardia della laguna.

(4-04264)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

3-02055, del senatore Santangelo ed altri, sul recupero delle salme di 3 pescatori al largo delle coste siciliane;

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-02058, del senatore Scalia, sull'inquadramento giuridico, economico e previdenziale degli Assistenti tributari, segretari di sezione presso le commissioni tributarie;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-02056, della senatrice Moronese ed altri, sulla tutela dell'acquedotto Carolino in provincia di Caserta;

3-02057, della senatrice Nugnes ed altri, sulla mancata emanazione del regolamento relativo agli interventi sulle aree agricole previsto dal codice ambientale;

3-02059, della senatrice Moronese ed altri, sulla procedura di infrazione contro l'Italia per la gestione dei rifiuti da parte della Regione Campania.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-04251, del senatore Casson e della senatrice Puppato.

